

Legge regionale 18 maggio 2023, n. 19

Istituzione del "Mese dei Bronzi di Riace".

(BURC n. 112 del 19 maggio 2023)

Art. 1

(Istituzione del Mese dei Bronzi di Riace)

1. La Regione Calabria, per sviluppare il turismo, promuovere la conoscenza dei Bronzi di Riace e valorizzare il territorio regionale, ai sensi e nel rispetto della [legge regionale 5 aprile 2008, n. 8](#) (Riordino dell'organizzazione turistica regionale), istituisce il "Mese dei Bronzi di Riace", da tenersi ogni anno, a decorrere dall'anno dell'entrata in vigore della presente legge, nel periodo compreso tra il 16 luglio e il 16 agosto.

Art. 2

(Programma di interventi per la celebrazione del Mese dei Bronzi di Riace)

1. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente in materia di turismo da rendersi entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sentite la Città metropolitana di Reggio Calabria, le Province e il Direttore del Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, predispone annualmente, entro il mese di febbraio, il programma degli interventi per la celebrazione del Mese dei Bronzi di Riace, di seguito programma.
2. Il programma definisce gli ambiti di intervento delle iniziative dirette ad aumentare l'attrattività turistica, favorire la conoscenza del territorio, celebrare i Bronzi di Riace e la loro storia e prevede:
 - a) l'organizzazione di cerimonie, seminari di approfondimento, manifestazioni culturali sul territorio regionale;
 - b) la realizzazione di itinerari storico-turistici;
 - c) la realizzazione di studi, ricerche, pubblicazioni e mostre dedicate alla scoperta, alla storia e alla valorizzazione dei Bronzi di Riace nel loro contesto territoriale;
 - d) l'organizzazione di un evento celebrativo conclusivo.
3. Il programma, annualmente, è articolato su tematiche differenti che valorizzano le peculiarità culturali e storiche dei diversi territori e prevede attività distribuite sull'intera Regione, tra cui almeno un evento per ciascuna Provincia e almeno due eventi per la Città metropolitana di Reggio Calabria.
4. Gli eventi di cui al comma 2 possono essere realizzati da enti locali in collaborazione con altri enti pubblici e associazioni, e, previa intesa, con le istituzioni scolastiche e accademiche che manifestano la volontà di partecipare.
5. La Giunta regionale e il Consiglio regionale concedono il patrocinio morale agli eventi di cui al comma 2.
6. La Regione valorizza i progetti che vedono la partecipazione delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che inseriscono nella loro programmazione triennale dell'offerta formativa focus tematici dedicati alla storia e divulgazione del mito dei Bronzi di Riace.
7. Sul sito istituzionale della Regione Calabria e del Consiglio regionale della Calabria è istituita specifica sezione, denominata Mese dei Bronzi di Riace, dove sono indicate le attività inserite nel programma approvato per ciascun anno di riferimento e sono pubblicizzate le iniziative promosse e realizzate ai sensi del comma 1.

Art. 3

(Promozione del Mese dei Bronzi di Riace)

1. La Regione, nell'ambito degli strumenti di programmazione delle attività di promozione turistica regionale, nei limiti massimi delle risorse nazionali e comunitarie disponibili, in osservanza delle disposizioni europee e nel rispetto dei principi di concertazione e sussidiarietà, può prevedere bandi, progetti, misure e iniziative per promuovere la realizzazione degli eventi.

Art. 4

(Norma transitoria)

1. Per l'anno 2023, il programma di cui al comma 1 dell'articolo 2 è predisposto entro il mese di maggio.

Art. 5

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.